



COMUNE DI BUCCINASCO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Settore Economico Finanziario
Servizio Tributi

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 28 DEL 12/10/2026

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - MODIFICHE

L'Assessore al Bilancio Prof.ssa Anna Arcari presenta la seguente proposta di deliberazione:

VISTO l'art. 1 comma 639 della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), che ha introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1 gennaio 2014, un nuovo tributo, denominato Imposta Unica Municipale (IUC), composto dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI) e nel tributo sui servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 1 comma 738 della L. n. 160 del 23 dicembre 2019, che ha previsto, a decorrere dal 2020, l'abolizione della IUC, ad eccezione delle norme relative alla TARI;

VISTO il vigente regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione C.C. n. 11 del 28 aprile 2021 e successive modifiche;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 7 agosto 2026, n. 147, prevede che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, adeguino i propri ordinamenti ai principi dello Statuto dei diritti del contribuente, con particolare riferimento alla disciplina del contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della Legge n. 212/2000, mediante l'individuazione degli atti di accertamento non soggetti a tale obbligo in quanto automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni;

RITENUTO pertanto necessario adeguare il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) modificando l'Art. 3 come di seguito illustrato:

vecchio testo

nuovo testo

ARTICOLO 3 ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO	ARTICOLO 3 ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO
1. Il Funzionario Responsabile, sulla base di ogni elemento utile, verifica le posizioni contributive per ogni anno di applicazione del tributo. Qualora riscontri un'irregolarità non formale da cui è derivato un versamento minore del dovuto, provvede ad emettere apposito avviso di accertamento contenente la liquidazione dell'imposta ancora dovuta, i relativi interessi calcolati in misura pari al tasso d'interesse legale e la sanzione. In particolare, si considerano infedeli le denunce che presentano una superficie imponibile inferiore a quella calpestabile misurata	1. Il Funzionario Responsabile, sulla base di ogni elemento utile, verifica le posizioni contributive per ogni anno di applicazione del tributo. Qualora riscontri un'irregolarità non formale da cui è derivato un versamento minore del dovuto, provvede ad emettere apposito avviso di accertamento contenente la liquidazione dell'imposta ancora dovuta, i relativi interessi calcolati in misura pari al tasso d'interesse legale e la sanzione. In particolare, si considerano infedeli le denunce che presentano una superficie imponibile inferiore a quella calpestabile misurata

al filo interno dei muri; per la verifica il Comune, in assenza del dato sulla superficie calpestabile, prenderà in considerazione l'80% di quella catastale. 2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti. 3. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento sono rimosse secondo le procedure di riscossione coattiva consentite dalla legge.	al filo interno dei muri; per la verifica il Comune, in assenza del dato sulla superficie calpestabile, prenderà in considerazione l'80% di quella catastale. 2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti. 3. In caso di omessa o infedele dichiarazione, qualora l'attività di controllo faccia emergere una maggiore pretesa tributaria, prima dell'emissione dell'avviso di accertamento il Comune assicura, nei casi previsti dalla normativa vigente, il contraddittorio preventivo con il contribuente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212. Il contribuente è posto in condizione di conoscere gli elementi posti a fondamento della pretesa e di presentare osservazioni e controdeduzioni nel termine previsto dalla legge. L'atto definitivo di accertamento tiene conto delle osservazioni eventualmente presentate dal contribuente e dà specificamente conto delle ragioni per le quali le medesime non siano state accolte, in tutto o in parte. 4. Non è necessario attivare il contraddittorio prima dell'emissione degli avvisi di accertamento per omesso o insufficiente versamento dell'imposta. 5. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento sono rimosse secondo le procedure di riscossione coattiva consentite dalla legge.
--	---

CONSIDERATA la potestà regolamentare del Comune in materia di entrate, anche tributarie prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dall'art. 3 comma 4 del D.lgs. n.267/2000;

VISTO l'art. 3 comma 5 quinquies del D.L. n. 228 del 30 dicembre 2021, così come convertito dalla L. n. 15 del 25 febbraio 2022, che consente ai comuni di approvare i regolamenti, i Piani Finanziari e le Tariffe della TARI entro il 30 aprile di ciascun anno, con decorrenza dal 1 gennaio del medesimo anno;

Visto l'allegato parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, rilasciato ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Dato atto che l'istruttoria della presente proposta è stata eseguita dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario;

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE

1. di approvare le seguenti modifiche al vigente Regolamento per l'applicazione della TARI, dando atto che esse entreranno in vigore con decorrenza 1 gennaio 2027:

vecchio testo

nuovo testo

ARTICOLO 3 ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO	ARTICOLO 3 ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO
1. Il Funzionario Responsabile, sulla base di ogni elemento utile, verifica le posizioni contributive per ogni anno di applicazione del tributo. Qualora riscontri un'irregolarità non formale da cui è derivato un versamento minore del dovuto, provvede ad emettere apposito avviso di accertamento contenente la liquidazione dell'imposta ancora dovuta, i relativi interessi calcolati in misura pari al tasso d'interesse legale e la sanzione. In particolare, si considerano infedeli le denunce che presentano una superficie imponibile inferiore a quella calpestabile misurata al filo interno dei muri; per la verifica il Comune, in assenza del dato sulla superficie calpestabile, prenderà in considerazione l'80% di quella catastale. 2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti. 3. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento sono rimosse secondo le procedure di riscossione coattiva consentite dalla legge.	1. Il Funzionario Responsabile, sulla base di ogni elemento utile, verifica le posizioni contributive per ogni anno di applicazione del tributo. Qualora riscontri un'irregolarità non formale da cui è derivato un versamento minore del dovuto, provvede ad emettere apposito avviso di accertamento contenente la liquidazione dell'imposta ancora dovuta, i relativi interessi calcolati in misura pari al tasso d'interesse legale e la sanzione. In particolare, si considerano infedeli le denunce che presentano una superficie imponibile inferiore a quella calpestabile misurata al filo interno dei muri; per la verifica il Comune, in assenza del dato sulla superficie calpestabile, prenderà in considerazione l'80% di quella catastale. 2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti. 3. In caso di omessa o infedele dichiarazione, qualora l'attività di controllo faccia emergere una maggiore pretesa tributaria, prima dell'emissione dell'avviso di accertamento il Comune assicura, nei casi previsti dalla normativa vigente, il contraddittorio preventivo con il contribuente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212. Il contribuente è posto in condizione di conoscere gli elementi posti a fondamento della pretesa e di presentare osservazioni e controdeduzioni nel termine previsto dalla legge. L'atto definitivo di accertamento tiene conto delle osservazioni eventualmente presentate dal contribuente e dà specificamente conto delle ragioni per le quali le medesime non siano state accolte, in tutto o in parte. 4. Non è necessario attivare il contraddittorio

	prima dell'emissione degli avvisi di accertamento per omesso o insufficiente versamento dell'imposta. 5. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento sono rimosse secondo le procedure di riscossione coattiva consentite dalla legge.
--	---

2. di approvare quindi l'allegato completo nuovo Regolamento per l'Applicazione della Tassa Rifiuti (TARI).